

Allegato “A” al repertorio n. 11.692/6.177

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata "ERSEL INVESTIMENTI S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di acquisto, gestione e vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e di concessione, nell'ambito del Gruppo di appartenenza, di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, finanziarie (compreso il rilascio di garanzie, sempre nell'ambito del Gruppo di appartenenza), industriali, mobiliari ed immobiliari.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società non svolge alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate e non assume decisioni gestionali, operative e finanziarie che incidono sul Gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari.

La società è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo del Gruppo bancario per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 – Capitale e Azioni

Il capitale sociale è di euro 20.000.000 (ventimilioni) diviso in n. 20.000.000 (ventimilioni) di

azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Al fine di rispettare la suddivisione in rami famigliari della compagine sociale, le complessive n. 20.000.000 (ventimilioni) di azioni della società sono suddivise in n. 6.023.333 (seimilioniventitremilatrecentotrentatre) azioni di Classe B riconducibili al ramo famigliare del capostipite, Bruno Argentero (1930), n. 7.953.333 (settemilioninovecentocinquantatremilatrecentotrentatre) azioni di Classe G riconducibili al ramo famigliare del capostipite, Guido Giubergia (1951) e n. 6.023.334 (seimilioniventitremilatrecentotrentaquattro) azioni di Classe P riconducibili al ramo famigliare del capostipite, Paola Giubergia(1958), ciascuna di esse convertibile in azioni di altra categoria, nonché in azioni ordinarie non appartenenti ad alcuna specifica classe e riscattabili ai sensi dell'articolo 6 che segue.

Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Fatti salvi i diversi diritti previsti in caso di trasferimento di cui all'articolo 7, le ipotesi di conversione e riscatto di cui all'articolo 6 ed i diritti in relazione alla nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale di cui agli articoli 11 e 19, ai sensi dell'art. 2348 c.c., tutte le azioni della società attribuiscono ai loro possessori i medesimi diritti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 – Conversione delle Azioni e diritto di riscatto

In caso di trasferimento della piena proprietà delle azioni di una determinata categoria ovvero dei diritti di sottoscrivere o acquisire dette azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, warrants o opzioni e obbligazioni convertibili in azioni) a soci che possiedono azioni di una categoria diversa, le azioni trasferite sono automaticamente convertite, a far data dall'efficacia del trasferimento della piena proprietà o dalla relativa sottoscrizione o acquisizione negli altri casi, nella categoria delle azioni già possedute dal cessionario.

In caso di trasferimento della piena proprietà delle azioni di una determinata categoria ovvero dei diritti di sottoscrivere o acquisire dette azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, warrants o opzioni e obbligazioni convertibili in azioni) a terzi non soci non rientranti nelle categorie di cui al successivo paragrafo 7.2 ovvero, nei casi previsti dalla legge, alla società, le azioni trasferite sono automaticamente convertite, a far data dall'efficacia del trasferimento della piena proprietà o dalla relativa sottoscrizione o acquisizione negli altri casi, in azioni ordinarie sprovviste dei diritti particolari riconosciuti alle azioni di Classe B, alle azioni di Classe G e alle azioni di Classe P ai sensi del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione provvede a effettuare tutti gli adempimenti necessari per dar corso alle suddette conversioni, tra cui il deposito presso il registro delle imprese dello statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo numero di azioni delle diverse categorie previste e l'annotazione della conversione sul libro dei soci.

Qualora le azioni della società, a qualsiasi categoria queste appartengano, siano possedute da persone giuridiche o enti, ai fini della verifica dei requisiti in capo ai soci di cui al presente statuto, ivi inclusi quelli in materia di trasferimento di cui al successivo articolo 7, si avrà riguardo ai soci persone fisiche di dette società. A tal fine, il socio persona giuridica o ente dovrà fornire annualmente alla società l'elenco aggiornato dei propri soci e comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione qualsiasi modifica della propria compagine sociale o qualsiasi trasferimento, come definito al successivo articolo 7.1, delle proprie partecipazioni. In caso di trasferimenti da parte dei soci di dette persone giuridiche o enti delle proprie partecipazioni nella società a soggetti non rientranti tra quelli di cui ai Trasferimenti Ammessi, come definiti al successivo articolo 7.2 ovvero in caso di mancato adempimento da parte dei soci alle obbligazioni previste dall'Articolo 7.9, le azioni della società detenute dal socio persona giuridica o ente saranno riscattabili dai soci, o - in difetto - dalla società, ai termini, alle condizioni e al prezzo, *mutatis mutandis*, previsto per le ipotesi di trasferimento *mortis causa* di cui al successivo articolo 7.9.

Articolo 7 – Trasferimento delle Azioni

7.1 Ai fini del presente articolo 7, salvi i termini diversamente definiti nei successivi paragrafi:

- per "**Azioni**" si intendono le azioni della società a qualsiasi categoria esse appartengano e, convenzionalmente, qualsiasi diritto di acquisire partecipazioni nel capitale sociale della società e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, warrants o opzioni su azioni e obbligazioni convertibili in azioni; e
- per "**trasferire**" o "**trasferimento**" si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, donazione, vendita, permuta, conferimento in natura, *datio in solutum*, vendita in blocco, vendita forzata, trasferimento a fiduciario, sostituzione del fiduciante, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato della costituzione, del trasferimento (anche temporaneo o a termine) o dell'impegno al trasferimento della piena proprietà o nuda proprietà o usufrutto delle Azioni; e
- per "**Socio Offerente**" si intende il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le Azioni dal medesimo possedute a terzi, anche soci della società.

7.2 Le Azioni di Classe B, le Azioni di Classe G e le Azioni di Classe P possono essere liberamente trasferite: (i) a discendenti di ciascun capostipite di cui al precedente articolo 5 ovvero, purché siano già possessori di azioni della medesima categoria, al coniuge del capostipite o a ascendenti o a fratelli del socio; oppure (ii) a società in qualsiasi forma costituite che abbiano come oggetto la gestione della partecipazione nella società, purché tutti i soci di detta società, con esclusione di eventuali soci d'opera, siano riconducibili ad un medesimo capostipite, rientrino tutti nelle categorie cui al punto (i) che precede e, prima del trasferimento, sia consegnato al consiglio di amministrazione della società l'elenco aggiornato dei soci e la presa d'atto da parte del cessionario del diritto di riscatto di cui al precedente articolo 6 (di seguito, la "**Società di Famiglia**"); oppure (iii) da una Società di Famiglia ai propri soci, ferma la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di cui al precedente punto (i); oppure (iv) da società fiduciaria operante ai sensi della Legge 23 novembre 1966 n. 1939 a fiduciante e viceversa, purché il fiduciante sia uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede e la società fiduciaria consegni al consiglio di amministra-

zione della società, quale condizione per l'iscrizione nel libro dei soci, copia della scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e un'attestazione in cui la stessa si impegna a garantire che, in caso di cambiamento del fiduciante, siano rispettate le previsioni previste dal presente articolo 7 (i "**Trasferimenti Ammessi**").

In tutti i casi diversi dai Trasferimenti Ammessi, fatto salvo il divieto di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, le Azioni di Classe B, le Azioni di Classe G e le Azioni di Classe P possono essere trasferite per atto tra vivi, con effetto nei confronti della società, soltanto nel rispetto del diritto di prelazione di cui ai paragrafi da 7.3 a 7.5 che seguono.

Le Azioni ordinarie, ove esistenti a seguito di conversione ai sensi degli articoli 5 e 6 che precedono, sempre fatto salvo il divieto di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente nel rispetto del diritto di prelazione di cui al paragrafo 7.6 che segue. È fatto in ogni caso divieto di costituire sulle proprie Azioni diritti reali di godimento a favore di possessori di Azioni di categoria diversa ovvero di trasferire la nuda proprietà, trattenendone l'usufrutto, a favore di possessori di Azioni di categoria diversa.

7.3 Qualora il Socio Offerente possessore di Azioni di Classe B o Azioni di Classe G o Azioni di Classe P intenda trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni a terzi, anche soci della società non rientranti nei soggetti nei confronti dei quali le Azioni sono liberamente trasferibili, lo stesso sarà tenuto ad offrirle preventivamente in prelazione agli altri soci possessori della medesima categoria di Azioni (la "**Prima Prelazione**").

L'offerta in vendita dovrà essere comunicata dal Socio Offerente a tutti gli aventi diritto e per conoscenza al consiglio di amministrazione della società con l'indicazione (i) del numero e della categoria delle Azioni oggetto di trasferimento, (ii) delle esatte generalità del/i potenziale/i cessionario/i e, qualora quest'ultimo/i sia/siano una società, del nome del relativo soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c.; e (iii) degli ulteriori termini e condizioni del trasferimento, ivi incluso il prezzo (la "**Comunicazione**").

Ciascun destinatario della Comunicazione potrà dichiarare di accettare l'offerta in prelazione in pro-

porzione alle Azioni della medesima categoria già possedute, mediante comunicazione inviata al Socio Offerente e per conoscenza al consiglio di amministrazione della società nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione, a pena di decadenza.

Ciascun socio destinatario dell'offerta in prelazione avrà il diritto di accrescimento proporzionale per la quota di Azioni non oggetto di accettazione da parte degli altri aventi diritto. Pertanto, qualora entro il termine sopra indicato, parte dei destinatari dell'offerta in prelazione non abbiano esercitato il proprio diritto, il Socio Offerente sarà tenuto ad offrire nuovamente le Azioni non oggetto di prelazione agli altri aventi diritto che abbiano già esercitato tale diritto, proporzionalmente alle Azioni possedute, seguendo la medesima procedura di cui sopra e così via sino ad esaurimento.

Il prezzo unitario delle Azioni oggetto di trasferimento, indipendentemente dal corrispettivo offerto dal terzo e fatto salvo il rispetto del valore minimo previsto per i casi di recesso, sarà determinato ai sensi del paragrafo 7.10 che segue.

In caso di accettazione dell'offerta, le Azioni dovranno essere trasferite e pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'ultima offerta in prelazione ai sensi del presente articolo 7 o, se successiva, dalla data di determinazione finale del prezzo delle Azioni ai sensi del paragrafo 7.10 che segue.

7.4 Esaurita la procedura di cui al paragrafo 7.3 che precede, qualora la Prima Prelazione non sia stata esercitata, in tutto o in parte, le Azioni residue del Socio Offerente possessore di Azioni di Classe B o Azioni di Classe G o Azioni di Classe P dovranno essere offerte in prelazione ai soci possessori di Azioni di Classe G e ai soci possessori di Azioni di Classe P, con esclusione di quelli ai quali l'offerta sia già stata eventualmente formulata in esecuzione della Prima Prelazione (la "**Seconda Prelazione**"). All'offerta in prelazione si applicheranno la medesima procedura e il medesimo prezzo previsti per la Prima Prelazione, ove compatibili.

7.5 Esaurita la procedura di cui al paragrafo 7.4 che precede, qualora le Azioni oggetto dell'offerta appartengano alle Classi G o P e anche la Seconda Prelazione non sia stata esercitata, in tutto o in parte, le Azioni residue del Socio Offerente dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci possessori

di Azioni di Classe B (la "**Terza Prelazione**"). All'offerta in prelazione si applicheranno la medesima procedura e il medesimo prezzo previsti per la Prima Prelazione, ove compatibili.

7.6 Qualora il Socio Offerente possessore di Azioni ordinarie, risultanti a seguito di conversione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni a terzi, anche soci della società, lo stesso sarà tenuto ad offrirle preventivamente in prelazione a tutti i soci possessori di Azioni di Classe B, di Azioni di Classe G o Azioni di Classe P (la "**Prima Prelazione Ordinaria**"). All'offerta in prelazione si applicheranno la medesima procedura e il medesimo prezzo previsti per la Prima Prelazione, ove compatibili.

7.7 Esaurita da procedura di cui al paragrafo 7.6 che precede, qualora la Prima Prelazione Ordinaria non sia stata esercitata, in tutto o in parte, le Azioni residue del Socio Offerente dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci possessori di Azioni ordinarie, ove esistenti (la "**Seconda Prelazione Ordinaria**"). All'offerta in prelazione si applicheranno la medesima procedura e il medesimo prezzo previsti per la Prima Prelazione, ove compatibili.

7.8 Qualora all'esito delle procedure di cui ai paragrafi che precedono, il diritto di prelazione non sia stato esercitato in tutto o in parte, il Socio Offerente sarà libero di trasferire le Azioni non oggetto del diritto di prelazione al terzo alle condizioni riportate nella Comunicazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine della procedura di prelazione di cui ai paragrafi che precedono. Qualora il trasferimento non sia eseguito nel termine suindicato, il Socio Offerente, se ancora intenda procedervi, dovrà nuovamente conformarsi alle procedure di prelazione di cui al presente articolo 7.

7.9 In caso di trasferimento delle Azioni della società, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per successione *mortis causa*, a titolo universale o particolare, a soggetti diversi da quelli di cui ai Trasferimenti Ammessi, le stesse dovranno essere offerte in opzione agli altri soci nella successione, al prezzo, nei modi, con le procedure e con gli effetti previsti per la Prima Prelazione, per la Seconda Prelazione e per la Terza Prelazione, per la Prima Prelazione Ordinaria e per la Seconda Prelazione Ordinaria, a seconda dei casi, in quanto compatibili e fermo restando che,

qualora gli aventi diritto non abbiano esercitato in tutto o in parte il diritto ai medesimi spettante, le Azioni inoplate saranno offerte alla società al prezzo, nei modi, secondo la procedura e con gli effetti di cui alla Prima Prelazione. Il prezzo di trasferimento non potrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto per i casi di recesso. Fino a quando non siano state fatte le offerte e non risulti che queste non sono state accettate, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto.

7.10 In tutti i casi di trasferimento delle Azioni ai sensi del presente articolo 7, fatto salvo naturalmente il caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 7.8, il prezzo unitario delle stesse sarà determinato come segue, indipendentemente dal prezzo offerto dal terzo e in misura comunque non inferiore al valore da determinarsi per le ipotesi di recesso:

- (a) quanto alla piena proprietà delle azioni, il prezzo sarà determinato in base al patrimonio netto contabile consolidato della società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, previa rettifica del valore: (i) delle partecipazioni in società non quotate che abbiano un valore contabile a libro superiore a euro 5.000.000, per le quali il valore sarà determinato in misura corrispondente al *pro quota* del patrimonio netto, nonché (ii) degli immobili, per i quali troverà applicazione il *fair value* di mercato, tenendo anche conto dell'incidenza fiscale. La determinazione del prezzo, ivi incluse le rettifiche di cui sopra, avverrà di comune accordo tra il Socio Offerente e quelli che avranno esercitato il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione dell'ultima offerta in prelazione ai sensi del presente articolo 7. In difetto di accordo, il prezzo, ivi incluse le rettifiche, sarà determinato ai sensi di quanto sopra da uno o più esperti designati concordemente dal Socio Offerente e dai soci che avranno esercitato il diritto di prelazione o, in difetto di accordo sul nominativo degli esperti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società;
- (b) quanto ai diritti sulle Azioni diversi dalla piena proprietà, ai diritti di opzione, alle obbliga-

zioni convertibili o altri valori mobiliari ricompresi nella definizione di Azioni, il prezzo sarà determinato di comune accordo tra il Socio Offerente e i soci che avranno esercitato la prelazione entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione dell'ultima offerta in prelazione ai sensi del presente articolo 7, tenendo conto del valore delle azioni, come indicato alla precedente lettera (a); in difetto di accordo la valutazione sarà effettuata da uno o più esperti designati concordemente dal Socio Offerente e dai soci che avranno esercitato la prelazione o, in difetto di accordo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società.

7.11 Le Azioni della società, a qualsiasi categoria queste appartengano, non possono essere date in pegno senza il consenso di tutti i soci possessori di Azioni di Classe B, di Azioni di Classe G e di Azioni di Classe P. Il diritto di voto deve comunque essere mantenuto in capo al socio.

7.12 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo 7 dovranno essere inviate per conoscenza al consiglio di amministrazione della società ed effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso con ricevuta di consegna. In alternativa, le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo posta elettronica all'indirizzo a tal fine comunicato dal socio alla società. Al fine del computo di qualsiasi termine previsto dal presente articolo 7, non devono essere considerati il mese di agosto, nonché i giorni compresi tra il 20 dicembre (incluso) e il 10 gennaio (incluso).

7.13 La società non iscriverà a libro soci e non consentirà l'esercizio dei diritti sociali a titolari di Azioni trasferite senza il rispetto del presente articolo 7.

Articolo 8 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicato, all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno (i) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure (ii) entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 9 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo ove diversamente previsto nel presente statuto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, salvo ove diversamente previsto nel presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e altresì:

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%.

Le assemblee speciali deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dai soci aventi diritto di voto.

Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente più anziano di età presente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri nominati dall'assemblea dei soci con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e altresì:

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%.

In difetto, il consiglio di amministrazione è composto da dieci consiglieri nominati come segue:

- (i) sette amministratori saranno nominati rispettivamente dai soci possessori di Azioni di Classe B, dai soci possessori di Azioni di Classe G e dai soci possessori di Azioni di Classe P, a maggioranza assoluta e proporzionalmente al capitale sociale rappresentato da ciascuna Classe di Azioni rispetto alla percentuale di capitale sociale dalle stesse complessivamente rappresentato (con arrotondamento matematico all'unità, se necessario), a condizione che la relativa Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%. Qualora il capitale complessivamente rappresentato dalle Azioni delle Classi non sia superiore al 50% del capitale sociale, i relativi possessori nomineranno, secondo quanto precede, un numero di amministratori (rispetto ai sette da nominarsi) proporzionale al capitale sociale complessivamente rappresentato, sempre con l'arrotondamento che precede, mentre i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge;
- (ii) i restanti tre membri, muniti di requisiti di indipendenza, saranno nominati, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza del capitale sociale e altresì:
 - la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
 - la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che

tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%,

sulla base di liste presentate dai soci. Sono ammessi a presentare una lista i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino più del 50% del capitale sociale rappresentato dalle Azioni della categoria di rispettiva appartenenza ed a condizione che le stesse rappresentino almeno il 25% del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci possessori di Azioni della medesima categoria, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse o, nel caso in cui sia presentata una lista per la categoria di Azioni di appartenenza, liste presentate da soci possessori di Azioni di altra categoria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e ciascuna lista può indicare un massimo di tre candidati. Qualora vengano presentate tre liste, risulteranno eletti i primi candidati di ciascuna lista. Qualora vengano presentate due liste, risulteranno eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della seconda lista. Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i primi tre candidati dell'unica lista presentata. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora non sia presentata alcuna lista, i suddetti tre membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Qualora per qualsiasi motivo uno o più membri del consiglio di amministrazione non risultino nominati secondo i criteri di cui sopra, alla stessa provvederà l'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore colui che, al momento della nomina, abbia compiuto il 75° anno di età, a meno che tale nomina venga approvata con la maggioranza del capitale sociale e altresì:

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto richiesti da disposizioni normative inderogabili ovvero in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 che precede; e
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 13 – Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per le seguenti deliberazioni per le quali è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) degli amministratori presenti, di cui due indipendenti (se nominati):

- nomina, revoca e attribuzione delle deleghe e dei poteri al comitato esecutivo, ad uno o più amministratori delegati o al direttore generale; nonché
- attribuzione e revoca di particolari cariche ai membri del consiglio di amministrazione; nonché
- atti di disposizione aventi ad oggetto la partecipazione di maggioranza detenuta dalla società in Ersel S.p.A..

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 16 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di

amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 18 - Direttori generali

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 19 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci medesimi sono nominati dall'assemblea con deliberazione assunta con la maggioranza del capitale sociale e altresì:

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%,

oppure, in difetto, sulla base di liste presentate dai soci. Sono ammessi a presentare una lista i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino più del 50% del capitale sociale rappresentato dalle Azioni della categoria di rispettiva appartenenza ed a condizione che le stesse rappresentino almeno il 25% del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci possessori di Azioni della medesima categoria, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse o, nel caso in cui sia presentata una lista per la categoria di Azioni di appartenenza, liste presentate da soci possessori di Azioni di altra categoria.

Risulteranno nominati alla carica di sindaco effettivo i primi candidati di ciascuna lista e, laddove siano presentate meno di tre liste, i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il minor numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, saranno nominati i primi tre candidati dell'unica lista presentata.

Risulteranno nominati alla carica di sindaco supplente i primi due candidati non eletti delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, in caso di presentazione di una sola lista, dell'unica lista presentata. Assumerà la carica di presidente del collegio sindacale il candidato eletto della lista che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, assumerà la carica di presidente il candidato più anziano di età.

Qualora non sia presentata alcuna lista o uno o più membri del collegio sindacale non risultino nominati con il meccanismo di cui sopra, gli stessi sono nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Non può essere nominato sindaco colui che, al momento della nomina, abbia compiuto il 75° anno di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 20 – Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico, per la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo du-

rante l'incarico.

Non può essere nominato revisore colui che, al momento della nomina, abbia compiuto il 75° anno di età.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Ripartizione dell'utile

L'utile netto di esercizio è destinato come segue:

1) alla riserva legale, il 5% (cinque per cento) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

2) salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza del capitale sociale e altresì

- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe B, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%,
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe G, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%, e
- la maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di Classe P, a condizione che tale Classe rappresenti almeno il 25% del capitale sociale e le Azioni di tutte le Classi ne rappresentino più del 50%,

alla Fondazione "Paideia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", la parte dell'utile netto di esercizio eccedente quanto indicato al n. 1) fino all'importo massimo di euro 1.000.000 (unmilione);

3) la parte dell'utile netto di esercizio eccedente quanto indicato ai numeri 1) e 2) agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 23 – Liquidazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi, e delibera in ordine a quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 24 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 25 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia nascente o comunque connessa all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, così come qualsiasi controversia tra soci e tra soci e/o società, amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34-35-36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

L'arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. Ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ed in deroga al Regolamento,

l'arbitro – o, nei casi previsti dal Regolamento stesso, gli arbitri – sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

In ogni caso l'arbitro – o, nei casi previsti dal Regolamento, gli arbitri – deciderà secondo diritto.

Articolo 28 – Disposizioni Transitorie

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 19 finalizzate a stabilire un limite di età per ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e membro del collegio sindacale trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivo al 29 giugno 2016 e, in ogni caso, non trovano applicazione con riferimento al Signor Bruno Argentero, presidente del consiglio di amministrazione a tale data.

Firmato:

Walter BRUNO

Remo Maria MORONE